



Statuto e Regolamento

All Mutua

Società di Mutuo Soccorso

Sede Legale: Via Partenope 5 – 80121 Napoli

Sede operativa: Via Antica Belvedere 64 – 80024 Cardito (Napoli) **TEL.** 081.199.71.954 – **Fax.** 081.199.71.949 – **Cell.** 393.803.09.31 **P.IVA/Codice Fiscale** 08533501212 – **REA NA – 965845**

PEC: allmutua@pec.it - **Email:** info@allmutua.eu **WEB:** www.allmutua.eu



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA-SCOPI

ART.1

E' costituita una mutua di assistenza e previdenza denominata **ALL MUTUA Società di Mutuo Soccorso** che nel presente statuto viene indicata per brevità con la parola Mutua. La Mutua è regolata dalla Legge del 15 aprile 1886 n. 3818 riguardante le Società di Mutuo Soccorso.

ART.2

La Mutua ha la sua sede in Napoli. La durata della Mutua è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100

(duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. Possono essere istituite sedi ed uffici in altre località.

ART.3

La Mutua ha come suo oggetto esclusivo le attività previste dalla **Legge 3818 del 1886**, ed in particolare:

1. erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
2. erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
3. erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei Soci deceduti;
4. erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
5. qualunque altra attività prevista da Legislazione a questa dovesse succedere.

La società non può svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente Legge, né può svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui sopra sono svolte dalla Mutua nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

ART.4

I Soci possono essere suddivisi in distretti, nell'ambito dei quali vengono tenute le assemblee separate,

come specificato agli Artt. 15 e segg. e nel regolamento applicativo. L'istituzione dei distretti e l'assegnazione dei Soci agli stessi sono regolamentati dal Consiglio che provvede, altresì per quanto ulteriormente occorrente, alla disciplina normativa della materia, nell'ambito del regolamento applicativo.

ART.5

Il numero dei Soci è illimitato. L'adesione alla Mutua avviene direttamente e con l'eventuale assegnazione

dell'associato ai distretti di cui al precedente art. 4 (quattro). I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.



I Soci si articolano in categorie cui corrispondono diversi obblighi e diritti. In particolare vengono previste le seguenti categorie:

1.- Soci Ordinari: sono Soci ordinari i Fondatori e quanti siano successivamente ammessi a tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. I Soci ordinari partecipano a tutte le attività della Mutua e hanno diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo.

2.- Soci Sovventori: sono Soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci sovventori devono versare i contributi associativi e non hanno diritto ad alcuna forma di sussidio, prestazione o assistenza mutualistica. Non possono partecipare al voto né alla composizione degli organi sociali.

3.- Soci Partecipanti: i Soci partecipanti aderiscono alla Mutua in forma individuale oppure attraverso convenzioni definite anche in base alle previsioni contenute in contratti collettivi di lavoro, sia nazionali, che integrativi e aziendali. Laddove l'adesione abbia avuto luogo tramite convenzione, l'interruzione della convenzione stessa farà perdere la qualifica di Socio partecipante se non si abbia adesione individuale o tramite altra convenzione. I Soci partecipanti hanno diritto ai sussidi ed alle prestazioni assistenziali e mutualistiche, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali. Il versamento dei contributi associativi iniziali e periodici può essere a carico del datore di lavoro secondo quanto stabilito dalle singole Convenzioni.

4.- Soci Onorari: possono essere Soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Non sono tenuti al versamento di alcun contributo e non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Mutua.

ART.6

Coloro che desiderano diventare Soci Partecipanti della Mutua devono presentare domanda al Consiglio di

Amministrazione compilando il Modulo di Ammissione in ogni sua parte e specificando cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, codice fiscale, attività svolta, e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda, salvo espressa e motivata deroga deliberata dal Consiglio, deve essere sottoscritto l'impegno a versare la quota di adesione, il contributo associativo annuale, i contributi o gli apporti dovuti per le prestazioni erogate dalla Mutua, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione od uno dei Consiglieri eventualmente delegati, senza obbligo di motivare l'eventuale rifiuto, che deve essere comunque notificato all'interessato entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

I Soci, oltre agli obblighi ed ai diritti propri di ogni categoria, hanno l'obbligo di:

- a) con la sola eccezione dei Soci Onorari, sottoscrivere e versare il contributo associativo annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi o con gli interessi della Mutua.

ART.7

Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. Il diritto alle prestazioni sorge al primo giorno del mese successivo a quello di pagamento



dei contributi (salvo sempre l'eventuale periodo di carenza) nei termini e con le modalità fissate nella Convenzione applicabile e/o nelle norme che regolamentano il sussidio.

ART.8

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, morte o per non aver versato entro sei mesi il contributo di adesione annuale o nel caso di interruzione della Convenzione di cui al punto 5.3.

Il Socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Socio che intende recedere dalla Mutua deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.9

Il Socio può essere escluso dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, quando

non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali. Il Socio può essere escluso inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi della Mutua, la danneggia moralmente e materialmente e quando, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo con la Mutua.

La delibera di esclusione potrà essere adottata trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della diffida ad adempiere l'obbligazione sociale.

ART.10

Il Socio che cessa di far parte della Mutua risponde verso questa per il pagamento dei contributi arretrati e non versati e non ha diritto alla restituzione della quota di adesione al fondo sociale.

TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART.11

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal Fondo Sociale formato dalle quote di adesione versate dai Soci. L'importo della quota predetta è stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

b) dal Fondo di Riserva o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato. I lasciti o le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Il Patrimonio, occorrendo, è investito presso primari Istituti di Credito.

Il patrimonio sociale è irripartibile tra i Soci durante la vita della Mutua. Il patrimonio residuo in sede di liquidazione deve essere destinato ai sensi dell'art.31.



ART.12

L'esercizio sociale va dal 1°(primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà destinato al fondo di riserva o agli accantonamenti di cui al precedente articolo. Nessun utile può essere destinato ai Soci sotto qualsiasi forma. Il bilancio deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può provvedere alla approvazione del bilancio entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO III - ORGANI DELL'AMMUTUA -ASSEMBLEA

ART.13

Sono organi della Mutua:

1. L'assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Presidente;
4. Vicepresidente;
5. Il Collegio dei Sindaci.

ART.14

L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

All'assemblea Ordinaria spetta:

- approvare il Bilancio annuale;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;
- trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati, dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il disposto dell'Articolo 12.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;
2. sullo scioglimento della Mutua;
3. sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ART.15

Le Assemblee sono convocate oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta scritta e motivata del

Collegio Sindacale o di almeno 1/20 (un ventesimo) dei Soci Ordinari con l'indicazione degli oggetti da trattare. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile.

ART.16

Hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno un mese ed in

regola con il pagamento della quota di adesione e dei contributi. Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro Socio Ordinario mediante delega scritta; ogni Socio Ordinario non può rappresentare più di cinque Soci Ordinari.

ART.17

La convocazione dell'assemblea, sia di quella ordinaria che straordinaria, è eseguita mediante lettera raccomandata e/o PEC, inviata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.



L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora di prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata e si tiene presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

ART.18

L'assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei votanti sui punti all'ordine del giorno. Lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto possono essere deliberati solo col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Ciascun Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto. Le votazioni sono sempre palesi.

ART.19

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente (se esistente) o da altro Amministratore designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, scegliendolo anche tra i non Soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari. Il Consiglio dura in carica tre esercizi, salvo più ridotta durata stabilita dall'Assemblea, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non siano stati previamente nominati dall'Assemblea. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio decade interamente.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua, di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle Leggi, allo Statuto ed al Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione assume tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'Assemblea. In particolare il Consiglio provvede all'aggiornamento e/o modifica del Regolamento, per adeguarlo alla migliore operatività, anche gestionale, della Mutua. Ogni deliberazione afferente aggiornamenti e/o modifiche del Regolamento dovrà essere assunta dal Consiglio senza possibilità di delega.

ART.22

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri oppure ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da due consiglieri. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, che delibera a maggioranza dei suoi membri, devono risultare da verbale firmato da tutti gli intervenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono essere invitati i Sindaci. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni e rilasciare procure.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta all'anno, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, email o telegramma, da spedire non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti e le votazioni sono palesi.

È obbligatoria la redazione del processo verbale. Laddove un Consigliere sia personalmente interessato nelle questioni che si discutono, si applicheranno le norme in materia di società per azioni.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

ART.24

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Sindaci, qualora istituito.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

TITOLO V - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.25

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi ed in giudizio, anche in qualsiasi grado e
 - specie di giurisdizione;
 - convoca l'Assemblea dei Soci con le modalità previste;
 - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
- **Esecutivo:**
 - cura l'attività complessiva della Mutua in modo che essa si svolga in conformità delle Leggi, dello Statuto, del Regolamento ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - cura la redazione del Bilancio e della relativa relazione illustrativa da presentare al Consiglio di Amministrazione e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per la attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il Vice Presidente.

TITOLO VI - IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART.26

Il Collegio dei Sindaci viene istituito laddove obbligatorio per Legge o per delibera assembleare; è formato

da tre Sindaci effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea; debbono tutti rivestire la qualifica di Revisore dei Conti. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

In alternativa al Collegio, può essere nominato un Sindaco Unico, cui si applicheranno le norme dettate per il Collegio, laddove applicabili.



Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Mutua, vigilare sulla osservanza delle Leggi e dell'Atto Costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- accertare, almeno ogni tre mesi la consistenza della cassa o l'esistenza dei valori o dei titoli di proprietà della Mutua e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia; convocare l'Assemblea, quando non vi provveda l'organo competente.

ART.28

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci devono redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO VII - IL PERSONALE - IL REGOLAMENTO

ART.29

Il personale dirigente della Mutua, ed i collaboratori muniti di procura, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, con conferimento di delega al Presidente per la formalizzazione.

ART.30

Il funzionamento della Mutua è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio.

TITOLO IX - LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

ART.31

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della società deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico.

ART.32

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto, valgono le disposizioni della Legge 3818/1886 e della normativa vigente in materia.



REGOLAMENTO

ART.1 - COSTITUZIONE

All Mutua è una Società di Mutuo Soccorso costituita ai sensi della Legge 15.04.1886 n. 3818 avente Codice Fiscale 08533501212.

All Mutua è un ente senza fini di lucro operante in base a quanto disposto nell'atto costitutivo del 19/12/2016 e del presente regolamento.

ART. 2 - FINALITA'

All Mutua ha quale scopo quello di garantire ai Soci ed ai rispettivi nuclei familiari l'accesso ad un sistema mutualistico con specifica attenzione al settore salute.

ART. 3 - ADESIONE

L'iscrizione a All Mutua in qualità di Socio Partecipante (Art. 5.3 dello Statuto) è aperta a tutte le persone

fisiche e/o giuridiche che siano in possesso di Codice Fiscale. Per l'ammissione a All Mutua, l'aspirante Socio dovrà sottoscrivere la domanda di ammissione, assumere l'impegno a versare i contributi associativi e, contestualmente, la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART.4 - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

- Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato:
 - mediante pagamento a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a All Mutua;
 - mediante bonifico sul C/C bancario avente **IT 74 W 05387 03406 000043004461** intestato a All Mutua **Banca BPER**

Il pagamento a mezzo contanti non è assolutamente permesso.

ART. 5 - CONTRIBUZIONE

Il Socio Partecipante (Art. 5.3 dello Statuto) è tenuto al versamento del contributo associativo tramite adesione ai sussidi All Mutua.

ART. 6 – CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE

Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

ART. 7 - MANCATO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE

Trascorsi tre mesi dalla scadenza del contributo, in mancanza del pagamento, il Socio potrà essere escluso.



ART. 8 - VISITA MEDICA / CONTROLLI

Qualora richiesto, per poter accedere al Sussidio prescelto o per l'erogazione di prestazioni ad esso connesse, il Socio dovrà consentire la visita dei medici operanti per conto di All Mutua o di altri soggetti convenzionati con All Mutua stessa o a qualsiasi ulteriore indagine o accertamento diagnostico ritenuto necessario liberando dal segreto professionale i medici che hanno eseguito le precedenti visite o cure.

ART. 9 - PRESTAZIONI E SERVIZI MUTUALISTICI

Le prestazioni ed i servizi garantiti da All Mutua ai propri Soci sono stabiliti nei Piani offerti che, quali

appendici del presente regolamento, ne costituiscono parte integrante. Le condizioni generali del Piano prescelto sono consegnate all'atto della sottoscrizione dello stesso.

ART. 10 - OPERATIVITÀ DELLE MUTUALITÀ

Le prestazioni fornite da All Mutua sono operanti nei termini previsti dal singolo Piano prescelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza delle garanzie, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a eventi preesistenti all'iscrizione sono regolamentati dal Piano effettivamente scelto dal Socio.

ART. 11 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO, DELLA MALATTIA, DEL RICOVERO O DEL DECESSO

Il Socio, o chi per esso, devono dare notizia dell'evento che dà diritto alle prestazioni a All Mutua il prima possibile, attenendosi alle procedure previste nel Piano prescelto.

ART. 12 - CONVENZIONI DI ALL MUTUA CON STRUTTURE SANITARIE

All Mutua provvede ad informare i Soci circa le strutture sanitarie con le quali esistono convenzioni che comportino facilitazioni per i Soci stessi, ovvero il pagamento diretto delle spese di cura da parte di All Mutua o dei soggetti terzi con essa convenzionati, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni previste dai diversi piani.

ART. 13 - MODALITÀ PER IL RIMBORSO

Il Socio, se richiesto, deve fornire a All Mutua, od ad altri soggetti da essa indicati, in originale, ogni documentazione inerente le prestazioni medico sanitarie rimborsabili ai sensi del piano prescelto e produrre copia integrale della cartella clinica, liberando dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

ART. 14 – CONOSCENZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO

Il socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento, comprensivo degli allegati da ritenersi essenziali anche se nel tempo subiranno modifiche, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari. All'atto della Domanda di Ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto nel Regolamento vigente e nei relativi allegati.

ART.15 – OBBLIGO DI NOTIFICA DATI

L'aspirante Socio è obbligato a fornire tutti i dati richiesti nella Domanda di Ammissione. Al fine di poter

godere pienamente del diritto ai sussidi ed ai servizi connessi, tutti i Soci devono necessariamente notificare, all'atto dell'iscrizione, il proprio Stato di Famiglia e la propria Residenza. Nel caso di variazione della consistenza familiare e/o della residenza dovrà prodursi idonea certificazione anagrafica, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, pena la decadenza dal diritto ai sussidi. All Mutua si riserva il diritto di poter

richiedere, in ogni circostanza, la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

ART. 16 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA DOMANDA DI SUSSIDIO

All Mutua stabilisce nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda. Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che

All Mutua può richiedere tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, ritenuta opportuna a conferma della validità della domanda di sussidio o servizio richiesto, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa da All Mutua agli enti competenti al relativo rilascio. La mancata o incompleta presentazione della documentazione comporta la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 17 – CONFORMITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

All'atto della richiesta del sussidio o del servizio mutualistico, il Socio deve allegare alla domanda tutti i

documenti richiesti dalla domanda di sussidio o di servizio. Tutti i documenti allegati devono risultare aggiornati e conformi a quanto richiesto e tutta la documentazione di spesa eventualmente sostenuta deve essere prodotta in originale o in fotocopia autenticata ed essere fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di Legge. Non sono ammessi documenti che presentino correzioni e/o cancellature. Nell'ipotesi di presentazione di documenti formalmente non corretti o contraffatti il Socio decade dal diritto al sussidio al quale tali documenti si riferiscono.

ART. 18 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DI ALL MUTUA PER PRESTAZIONI EROGATE PRESSO STRUTTURE E/O DA PROFESSIONISTI CONVENZIONATI

E' da ritenersi esclusa ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, di All Mutua

per eventuali danni arrecati al Socio e/o agli altri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con All Mutua o con i soggetti che erogano sussidi e servizi per conto di All Mutua stessa in ragione di specifiche convenzioni.

ART. 19 – MODIFICHE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di All Mutua, in casi di particolare necessità, può deliberare modifiche al Regolamento ed ai suoi allegati, con l'obbligo di comunicare tali modifiche a Soci con tempestività.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio, preso atto dell'informativa fornita da All Mutua

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa, nei confronti di:

- assicuratori, co-assicuratori, ri-assicuratori, agenti di assicurazioni, brokers, produttori ed altri canali di

distribuzione, organismi associativi di settore, medici, laboratori e istituti di cura, periti, consulenti e legali, nonché società di servizi a cui sia affidata la gestione amministrativa della Società e/o la gestione/ liquidazione dei sinistri, società di servizi a cui sia affidata la gestione dell'assistenza, società di servizi informatici, società di controllo della qualità delle prestazioni fornite, etc;

- per ottemperare ad obblighi di legge (a mero titolo esemplificativo a: autorità giudiziaria, Ivass, Consap, Covip, Uic, etc.).